

NORMATIVA » NORMATIVA PROVINCIALE » XIV - Igiene e sanità » A - Servizio sanitario » LEGGE PROVINCIALE 2 gennaio 1981, n. 1  
»

f)

**Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 <sup>1)</sup>**

**Disciplina del Servizio sanitario provinciale**

**Art. 6 (Funzioni esercitate dalla Provincia)**

(1) Sono riservate alla Provincia le seguenti funzioni, l'esercizio delle quali è assicurato mediante i seguenti servizi e uffici:

- 1) <sup>7)</sup>
- 2) Servizio provinciale veterinario, che assorbe l'ufficio del Veterinario provinciale.
  - b) vigilare sui servizi veterinari nella provincia per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti riguardanti la profilassi e polizia veterinaria, la produzione e il commercio dei prodotti alimentari di origine animale, nonché la produzione e il commercio dei prodotti per l'alimentazione zootecnica;
  - c) gestire la struttura preposta alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli allevamenti e relativi ricoveri e laboratorio per la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e di analisi dei prodotti di origine animale, salvo quanto previsto dalla legge provinciale 25 febbraio 1980, n. 6 , riguardante l'istituto zooprofilattico delle Venezie;
  - d) propone la programmazione delle profilassi e delle altre attività del servizio veterinario nell'ambito della Provincia;
  - e) provvede ad organizzare l'aggiornamento tecnico-professionale, organizzando corsi di qualificazione e di riqualificazione;
  - f) gestisce lo schedario riguardante le profilassi obbligatorie di cui alla legge 9 giugno 1965, n. 615 , e successive modifiche.

Al servizio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) <sup>8)</sup>

Con la costituzione del servizio è soppresso l'ufficio del Veterinario provinciale.

- 3) <sup>7)</sup>

4) Igiene e sicurezza ambientale.

- a) provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi di lavoro, di cui alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 , e successive modifiche;
- b) provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore, di cui alla legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66 , e successive modifiche;
- c) tutela del suolo da inquinamenti e disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi, di cui alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61 , e successive modifiche;
- d) tutela delle acque da inquinamento e disciplina degli scarichi, di cui alla legge

provinciale 6 settembre 1973, n. 63 , e successive modifiche;

- e) prevenzione degli infortuni sul lavoro ed ogni altra funzione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene ambientale, già esercitata dall'ispettorato del lavoro a norma delle vigenti disposizioni di legge, con esclusione della normativa sulla medicina del lavoro e sulla tutela sociale del lavoro;
- f) attività già esercitate dai disciolti ENPI e ANCC, di cui alle vigenti disposizioni di legge, trasferite alla Provincia di Bolzano, con esclusione della normativa sulla medicina del lavoro;
- g) controllo sulla produzione, commercio e impiego di gas tossici.

L'igiene e la sicurezza ambientale comprendono l'esercizio delle seguenti funzioni:

Le funzioni di supporto e presidio delle relative attività sono garantite dai competenti organi del laboratorio provinciale. La Giunta provinciale, su proposta degli Assessori competenti, regola le modalità di accesso al suddetto laboratorio. <sup>9)</sup>

5) <sup>7)</sup>

6) <sup>7)</sup>

(2) Restano comunque salve le funzioni amministrative della Provincia nelle materie che la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , attribuisce espressamente alle Regioni, le funzioni della Provincia in materia della formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale sanitario non medico previste dalle leggi provinciali 30 luglio 1977, n. 28, e 26 luglio 1978, n. 37. Le funzioni della Provincia di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65 , e successive modifiche, riguardanti il servizio socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati rimangono alla Provincia in attesa di una definitiva regolamentazione.

(3) Restano riservate alla Giunta provinciale, inoltre, le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di farmacie, nonché le autorizzazioni all'apertura, all'ampliamento o trasformazione e all'esercizio di case di cura, stabilimenti termali, ambulatori di terapia fisica, laboratori di analisi e radiodiagnostica.

<sup>1)</sup> Pubblicata nel B.U. 9 gennaio 1981, n. 2/Numero Straordinario.

<sup>7)</sup> I servizi sanitari di cui ai punti 1, 3, 5 e 6 sono stati soppressi dall'art. 15, comma 8, della L.P. 5 gennaio 1984, n. 1 , rispettivamente dall'art. 25, comma 4, della L.P. 18 agosto 1988, n. 33 .

<sup>8)</sup> La lettera a) è stata abrogata dall'art. 30 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1 .

<sup>9)</sup> Sostituito dall'art. 9 della L.P. 20 gennaio 1984, n. 2 .